

**Regolamento  
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni  
(RGFCC)**

del 22 maggio 2019 (stato 1° marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

**decreta:**

Capitolo primo  
**Principi generali**

**Legalità**

(art. 151 cpv. 1 LOC)

**Art. 1** Ricavi e spese necessitano di una base legale.

**Equilibrio finanziario**

(art. 151 cpv. 1, art. 159 cpv. 3 LOC)

**Art. 2** Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può essere negativo per più di quattro anni consecutivi.

**Parsimonia**

(art. 151 cpv. 1 LOC)

**Art. 3** Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

**Economicità**

(art. 151 cpv. 1 LOC)

**Art. 4** Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

**Causalità e compensazione dei vantaggi**

(art. 151 cpv. 1 LOC)

**Art. 5** I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.

**Divieto del vincolo delle entrate**

(art. 151 cpv. 1 LOC)

**Art. 6** Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale.

**Principi contabili, manuale**

(art. 151 cpv. 2 LOC)

**Art. 7** <sup>1</sup>La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

<sup>2</sup>La presentazione dei conti è basata sui principi dell'iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell'esercizio, dell'importanza, della chiarezza, dell'attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.

<sup>3</sup>Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.

<sup>4</sup>La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.

<sup>5</sup>Il manuale è vincolante per i comuni.

**Piano finanziario**

(art. 152 LOC)

**Art. 8** Il piano finanziario deve dare indicazioni sull'evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.

## Capitolo secondo Struttura del modello contabile

### Piano dei conti

(art. 153 LOC)

**Art. 9** <sup>1</sup>Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.

<sup>2</sup>Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.

<sup>3</sup>I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.

<sup>4</sup>Deroghe all'utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali.

### Conto degli investimenti - Limite di attivazione

(art. 157 cpv. 1 LOC)

**Art. 10** <sup>1</sup>Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti:

Abitanti del comune	Limite di attivazione
fino a 1'000	fr. 25'000.-
1'001 - 5'000	fr. 50'000.-
5'001 - 10'000	fr. 75'000.-
oltre 10'000	fr. 100'000.-

<sup>2</sup>Per importi inferiori l'attivazione è facoltativa.

<sup>3</sup>I limiti del cpv. 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati.

### Finanziamenti speciali

**Art. 11** Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

### Legati e lasciti

**Art. 12** <sup>1</sup>La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.

<sup>2</sup>Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.

<sup>3</sup>Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell'intenzione originale, oppure lo scioglimento.

### Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

(art. 160 LOC)

**Art. 13** <sup>1</sup>I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

<sup>2</sup>Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.

<sup>3</sup>Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

<sup>4</sup>Tali servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

### Contabilità dei cespiti. Inventario

(art. 161 LOC)

**Art. 14** <sup>1</sup>Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l'obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all'art. 10.

<sup>2</sup>La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune.

### Capitolo terzo

#### **Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti**

##### **Valutazione periodica dei beni patrimoniali**

(art.164 cpv. 1 LOC)

**Art. 15** <sup>1</sup>I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.

<sup>2</sup>I beni patrimoniali materiali sono rivalutati ogni 4 anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.

<sup>3</sup>Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.

##### **Valutazione delle partecipazioni amministrative**

(art.164 cpv. 2 LOC)

**Art. 16** Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all'art. 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.

##### **Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi**

(art. 165 cpv. 1 LOC)

**Art. 17** <sup>1</sup>I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.

<sup>2</sup>L'ammortamento si effettua la prima volta nell'anno seguente a quello dell'inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei parametri dell'allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga agli stessi.<sup>1</sup>

<sup>3</sup>Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.

<sup>4</sup>I tassi del cpv. 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l'art. 165 cpv. 3 LOC (ammortamenti non pianificati).

<sup>5</sup>Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l'opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.

<sup>6</sup>Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i parametri dell'allegato 2.<sup>2</sup>

<sup>7</sup>Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell'elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

##### **Divieto di speculazione**

(art. 168 LOC)

**Art. 18** <sup>1</sup>I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

<sup>2</sup>Per speculazione secondo l'art. 168 LOC si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

### Capitolo quarto

#### **Preventivo**

##### **Allestimento**

(art. 169 cpv. 1 LOC)

**Art. 19** <sup>1</sup>Il preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.

<sup>2</sup>Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all'art. 22, limitatamente alle lettere a - d, opportunamente adattate.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

### Previsione di spesa globale

(art. 172 LOC)

**Art. 20** <sup>1</sup>Il regolamento comunale stabilisce:

- a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'art. 172 LOC;
- b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

<sup>2</sup>I servizi secondo la lettera b) del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Derghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

## Capitolo quinto Consuntivo

### Allestimento

(art. 173 LOC)

**Art. 21** <sup>1</sup>Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.

<sup>2</sup>Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell'anno in esame.<sup>4</sup>

### Documentazione da allegare

(art. 173 cpv. 2 LOC)

**Art. 22** <sup>1</sup>Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:

- a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'art. 156 cpv. 2 LOC;
- b) il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
- c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b);
- d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);
- e) la tabella riassuntiva dei cespiti;<sup>5</sup>
- f) la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;
- g) la tabella dei debiti;
- h) la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- i) l'elenco degli impegni eventuali;
- j) la tabella delle partecipazioni;
- k) ...;<sup>6</sup>
- l) il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. 100);
- m) la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;
- n) ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;
- o) un'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari:
  - tasso di indebitamento netto
  - grado di autofinanziamento
  - quota delle spese per interessi
  - debito pubblico netto I pro capite
  - quota degli investimenti

<sup>4</sup> Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

<sup>5</sup> Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

<sup>6</sup> Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

- quota di capitale proprio;
  - p) eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).
- <sup>2</sup>Il regolamento comunale può prevedere altri allegati.

## Capitolo sesto Crediti di investimento

### Messaggi relativi a investimenti rilevanti

(art. 174 cpv. 4 LOC)

**Art. 23** Sono rilevanti ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1'000'000 franchi.

### Progetti e preventivi definitivi

**Art. 24** Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

### Termine di decadenza dei crediti

**Art. 25** Il termine dell'art. 13 cpv. 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l'utilizzazione del credito.

### Credito quadro

(art. 175 LOC)

**Art. 26<sup>7</sup>** <sup>1</sup>Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.

<sup>2</sup>La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

- a) del progetto e del preventivo di massima dell'opera nel suo complesso e delle singole parti d'opera, riservato il capoverso 3;
- b) per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
- c) dell'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma;
- d) dei prevedibili tempi di attuazione dell'intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

<sup>3</sup>Il consiglio comunale in sede d'approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lett. a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore.

### Progetti e preventivi di massima

**Art. 27** Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. a, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

### Sorpasso di credito e del limite di delega

(art. 176 e 13 cpv. 2 LOC)

**Art. 28** <sup>1</sup>Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l'importo lordo globale del credito sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche quando il credito o l'opera sono suddivisi in più parti.

<sup>2</sup>In caso di superamento dei limiti di delega secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell'art. 176 cpv. 2 e 3 LOC.

## Capitolo settimo Moltiplicatore di imposta

### Disavanzo di bilancio

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32.

## 184.150

(art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC)

**Art. 29** <sup>1</sup>In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d'esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.

<sup>2</sup>L'anno successivo l'ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.

<sup>3</sup>Per il calcolo dei precedenti capoversi fa stato l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

### Giustificazione delle proposte di modifica

(art. 177 cpv. 3 LOC)

**Art. 30** I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti al moltiplicatore rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell'art. 177 cpv. 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d'esercizio.

## Capitolo ottavo Controllo finanziario

### Compiti della commissione della gestione

(art. 179 e 181 LOC)

**Art. 31** La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 181 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre commissioni.

### Rapporto dell'organo di controllo esterno

(art. 179 cpv. 2 LOC)

**Art. 32** Il regolamento comunale può prevedere l'obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell'organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati.

## Capitolo nono Aziende comunali

### Contabilità

(art. 192e LOC)

**Art. 33** <sup>1</sup>La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.

<sup>2</sup>Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall'azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.

<sup>3</sup>In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell'azienda può prevedere la tenuta di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.

### Piano finanziario

**Art. 34** Il regolamento delle aziende può stabilire l'obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.

### Rapporti con il comune - Tasso d'interesse

(art. 192e cpv. 2 LOC)

**Art. 35** Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell'azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.

**Rapporti con il comune - Derghe al principio di causalità**

(art. 192e cpv. 3 LOC)

**Art. 36** <sup>1</sup>Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell'azienda.

<sup>2</sup>Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente:

- il regolamento dell'azienda lo prevede;
- il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio;
- una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

Sono riservate disposizioni di legge speciale.

<sup>3</sup>Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

**Ammortamenti**

**Art. 37** Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall'art. 17, in particolare dei capoversi 6 e 7.

## Capitolo decimo

**Vigilanza****Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali**

**Art. 38** <sup>1</sup>Dopo la crescita in giudicato, il municipio invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti in forma cartacea, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:

- a) preventivo;
- b) consuntivo;
- c) rapporto completo dell'organo di controllo esterno;
- d) piano finanziario e suoi aggiornamenti.

<sup>2</sup>Al fine di permettere l'elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, il municipio invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali.

## Capitolo undicesimo

**Disposizioni finali****Introduzione a tappe del nuovo modello contabile**

(art. 215 LOC)

**Art. 39** <sup>1</sup>Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall'anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.

<sup>2</sup>Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989.

**Abrogazione**

**Art. 40** Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato.

**Entrata in vigore**

**Art. 41** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Pubblicato nel BU **2019**, 172.

Allegato 1<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

**Tassi di ammortamento su beni amministrativi**

(art. 17 cpv. 2)

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
a) terreni	0%	2%	50 e oltre
b) strade e piazze			
- nuove strade o lavori equivalenti	2,5%	3%	33 - 40
- manutenzioni straordinarie	5%	6,5%	15 - 20
c) sistemazione corsi d'acqua e laghi			
- manufatti in beton o pietra	2%	2,5%	40 - 50
- manufatti in legno o altri elementi naturali	4%	5%	20 - 25
d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)	2%	5%	20 - 50
e) depurazione acque:			
- canalizzazioni	2%	2,5%	40 - 50
- IDA, opere del genio	2%	3%	33 - 50
- IDA, impianti elettromeccanici	5%	6%	17 - 20
- IDA, apparecchi di comando e automazione	20%	25%	4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe	2%		50
g) costruzioni edili	2,5%	3%	33 - 40
h) boschi e lavori forestali			
- nuove piantagioni o manufatti	2%	2,5%	40 - 50
- lavori di selvicoltura	5%	6,5%	15 - 20
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	10%	20%	5 - 10
l) veicoli speciali	6,5%	20%	5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW)	20%	25%	4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)	10%		10
o) altri investimenti	secondo la durata di utilizzo		
p) prestiti e partecipazioni	secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)		
q) contributi per investimenti di terzi	secondo la durata di utilizzo del bene finanziato		

Allegato 2<sup>9</sup>**Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell'approvvigionamento idrico**

(art. 17 cpv. 6)

	Tasso di ammortamento	Durata di utilizzo (anni)
a) <b>manufatti</b> : sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte	2,5%	40
b) <b>armature idrauliche</b> : serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione	5%	20
c) installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	5%	20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione	6,5%	15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione	20%	5
f) terreni non edificati	1%	100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	12,5%	8
h) studi e progetti generali (PGA)	20%	5
i) concessioni e diritti	secondo la loro durata	
l) altre spese attivate	secondo la loro durata	
m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza	azzeramento immediato	

<sup>9</sup> Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.



	del valore residuo
--	--------------------